Via mail: simonetta.segneghi@provincia.vr.it

Spett.le
Provincia di Verona
Servizi Turistico Ricreativi
U.O. Amministrativa Agenzie
Via delle Franceschine n. 10
37122 Verona VR

Torino, li 3 agosto 2016

Oggetto: Legge Europea 2014, n. 115 e relativo D.Lgs n. 79/2015.

Spett.le Provincia di Verona,
la necessità di scriverVi la presente è sorta a seguito della lettura del contenuto della Vostra raccomandata 26-27/07/2016, inviata ai titolari delle Agenzie di Viaggio e Turismo operanti nella Provincia di Verona, con la quale invitate gli Agenti a trasmetterVi *"la documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento alla disposizione normativa di cui alla Legge Europea n. 115/2015, art. 9"*.

Alcunché sovviene da obiettare sull'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 50, c. 2, D.Lgs 23/05/2011, n. 79 a seguito della Legge Europea n. 115/2015, bensì preme formulare alcune precisazioni al contenuto della Vostra missiva 26-27/07/2016 e, contestualmente, evidenziare come la Vostra richiesta, inerente l'invio della "documentazione attestante la garanzia", non rappresenti adempimento normativo cui gli Agenti siano tenuti ex Legge.

Precisamente:

1) La normativa prevede che gli organizzatori e gli intermediari debbano munirsi di garanzia idonea a far fronte al rimborso al turista del prezzo di acquisto del pacchetto turistico, in caso di insolvenza o fallimento dei medesimi organizzatori od intermediari;

2) i destinatari del precetto normativo hanno una triplice possibilità per adeguarsi all'imposizione di legge (anziché le sol due da Voi citate) : a) polizza assicurativa – b) fideiussione bancaria – c) costituzione in consorzi o in altre forme associative idonee a provvedere collettivamente con apposito fondo;

3) la norma in questione non dispone sull'entità e sui caratteri della garanzia, né sulle modalità operative delle diverse forme di tutela ed altresì nulla prevede in caso di inosservanza, ovvero non sussistono sanzioni a carico degli ADV inadempienti.

Ciò premesso, atteso che neppure la Legge Regionale del Veneto riporta alcunché in merito a tale obbligo, Vi saremo grati se vorrete renderci edotti – nell'interesse dei nostri associati e dell'intera categoria degli Agenti di Viaggio operanti sul territorio nazionale:

- sui presupposti legislativi che Vi hanno indotto a formulare una siffatta richiesta;

- sulle eventuali sanzioni (non avendole citate) che intendiate applicare a carico degli Agenti in caso di omesso invio di tale documentazione;

- sulle disposizioni normative che impongo l'indicazione della garanzia nel programma di viaggio.

Appare necessario evidenziare come la Legge *de quo* lasci - ancora oggi - un rilevante vuoto normativo sulle modalità applicative e sul funzionamento delle garanzie, nonché sulle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza. Riteniamo che detto vuoto derivi dalle caratteristiche proprie della categoria Legge europea e che – al fine della sua completa operatività - necessiti di apposito provvedimento attuativo.

Sol per chiarimento si evidenzia che lo strumento normativo della Legge Europea (ed ancor più quello della legge di delegazione europea) ha l'obiettivo di porre rimedio al problema dei lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale, (in particolare, le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti necessarie per risolvere procedure di infrazione). La legge europea contiene disposizioni volte in generale a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo. In particolare la legge europea può prevedere modifiche a norme statali oggetto di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia, disposizioni per assicurare l'applicazione di atti dell'UE; l'attuazione di trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione. La legge europea può anche prevedere l'abrogazione e la modifica di norme in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione. La legge europea, infine, contiene i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni che non adempiono all'attuazione degli atti normativi comunitari nelle materie di loro competenza, e non provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli Accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea.

Al fine di non generare confusione od assimilare garanzie ed obblighi, sottolineiamo come tale garanzia sia e resti slegata dalla polizza R.C. che ogni Agenzia Viaggi deve stipulare ai fini dell'avvio della propria attività, senza possibilità di interpretazioni analogiche.

In attesa di Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

AIAV
Il Presidente Fulvio Avvatanco

AIAV
Ufficio Legale Avv. Samantha Mascia